
Diritti di rappresentazione in Svizzera e all'estero

Una volta dichiarata la vostra opera, la SSA riscuote i vostri diritti di rappresentazione in Svizzera. Le sue società consorelle vi rappresentano all'estero e riscuotono i diritti di rappresentazione nei seguenti territori:

Sudafrica:	DALRO
Argentina:	ARGENTORES
Belgio:	SACD Belgique / SABAM
Brasile:	ABRAMUS
Cile:	ATN
Spagna:	SGAE
Francia:	SACD
Georgia:	GCA
Italia e San Marino:	SIAE
Lettonia:	AKKA-LAA
Lussemburgo:	SACD
Messico:	SOGEM
Monaco:	SACD
Polonia:	ZAIKS
Portogallo:	SPA
Québec:	SACD Canada
Repubblica Ceca:	DILIA
Russia:	RAO
Ucraina:	UACRR
Uruguay:	AGADU

Negli altri paesi, in particolare in Germania e in Austria, nei Paesi Bassi e nei paesi scandinavi, la SSA non ha rappresentanti ufficiali.

Tuttavia essa può, senza obblighi e su vostra richiesta, riscuotere i vostri diritti direttamente presso il produttore o il teatro ospite, a condizione che l'abbiate opportunamente avvertito dell'intervento della SSA e che acconsenta.

Sulla base di un regolamento specifico entrato in vigore il 1° ottobre 2019, la SSA gestisce sistematicamente anche i contratti d'edizione relativi alla traduzione delle vostre opere teatrali su tutti i territori. La SSA vi rappresenta presso la casa editrice e i compensi transitano attraverso la società.

La SSA non avvia procedimenti legali in caso di contenziosi all'estero.

Ecco come procedere se:

- **Un produttore o una compagnia vi chiede direttamente un'autorizzazione di rappresentazione:**
indirizzateli verso la SSA (o la società che la rappresenta all'estero), affinché essa s'incarichi di elaborare il contratto di rappresentazione e quindi riscuotere i vostri diritti dopo le rappresentazioni.
- **Un produttore vi commissiona un'opera di scena:**



proponetegli di firmare un *contratto di commissione* e soprattutto non includete i vostri diritti di rappresentazione in questo contratto (no buy-out). Un modello di contratto di commissione è a vostra disposizione sul sito www.ssa.ch. Indirizzate in seguito il produttore verso la SSA in vista dell'elaborazione di un *contratto di rappresentazione*.

- **Siete interpreti della vostra opera (autore/autrice-interprete), o**
- **siete produttori della vostra opera (autore-produttore / autrice-produttrice), o**
- **la vostra compagnia rappresenta la vostra opera:**
quando vendete il vostro spettacolo ad un produttore o ad un teatro ospite, includete nel contratto di vendita una **clausola** che lo obblighi a pagare i diritti di rappresentazione alla SSA o alla società che la rappresenta all'estero. Se trattate con un intermediario, riportate contrattualmente sull'impresario l'obbligo di ripercuotere la clausola nei contratti che concluderà per la vendita del vostro spettacolo.
- **Un editore richiede il diritto di pubblicare e di rappresentare la vostra opera teatrale, in lingua originale o in versione tradotta:**
contattate il nostro servizio giuridico (sj@ssa.ch) e inoltrateli una copia dell'eventuale contratto propositovi dall'editore.

Proposta di clausola con la quale il produttore o il teatro ospite si impegnano a pagare i diritti di rappresentazione alla SSA o alla sua rappresentante all'estero:

In francese:

« Les droits de représentation de (*nom de l'auteur / des auteurs*) sont à la charge de (*nom du producteur / lieu d'accueil*). La Société Suisse des Auteurs (SSA)* (rue Centrale 12/14, 1003 Lausanne, Suisse, www.ssa.ch) les perçoit en son nom / leurs noms. (*nom du producteur / lieu d'accueil*) s'engage à s'informer des conditions particulières de perception auprès de la SSA* au plus tard 15 jours avant les représentations. »

In inglese:

“Performance rights of (*name of author / authors*) shall be borne by (*name of producer / performance venue*). The Société Suisse des Auteurs (SSA)* (rue Centrale 12/14, 1003 Lausanne, Switzerland, www.ssa.ch) collects them in his / their name. (*name of producer / performance venue*) agrees to inquire about specific conditions regarding the collection of performance rights through the SSA* no less than 15 days prior to the performances.”

In tedesco:

„Die Abgeltung der Aufführungsrechte von (*Name des Urhebers / der Urheber*) geht zu Lasten (*Name des Produzenten / Veranstalters*). Die Société Suisse des Auteurs (SSA)* (Rue Centrale 12/14, 1003 Lausanne, Schweiz, www.ssa.ch) nimmt sie in ihrem / seinem / deren Namen wahr. (*Name des Produzenten / Veranstalters*) verpflichtet sich, sich spätestens 15 Tage vor den Vorstellungen bei der SSA* über die spezifischen Wahrnehmungsbedingungen zu informieren.“

In italiano:



“I diritti di rappresentazione di (*nome dell'autore / degli autori*) sono a carico di (*nome del produttore / teatro ospite*). La **Société Suisse des Auteurs (SSA)*** (rue Centrale 12/14, 1003 Losanna, Svizzera, www.ssa.ch) li percepisce a suo / loro nome. (*nome del produttore / teatro ospite*) si impegna ad informarsi presso la **SSA*** sulle condizioni di percezione specifiche, al più tardi 15 giorni prima delle rappresentazioni.”

In spagnolo:

“Los derechos de representación de (*apellido del autor / de los autores*) están an cargo del (*apellido/nombre del productor / lugar que acoge la representación*). La **Société Suisse des Auteurs (SSA)*** (rue Centrale 12/14, 1003 Lausanne, Suiza, www.ssa.ch) los recauda en su nombre/ sus nombres. (*apellido/nombre del productor / lugar que acoge la representación*) se compromete a informar de las condiciones particulares de la percepción con la **SSA*** a más tardar 15 días antes de las representaciones.”

In portoghese:

“Os direitos de representação de (*apelido do autor / dos autores*) serão pagos pelo/pela (*apelido/nome do produtor ou casa de espetáculos em que se realizar a representação*). À **Société Suisse des Auteurs (SSA)*** (rue Centrale 12/14, 1003 Lausanne, Suíça, www.ssa.ch) receberá em nome dele / deles. (*apelido/nome do produtor ou casa de espetáculos em que se realizar a representação*) compromete-se a informar-se junto da **SSA*** das condições de cobrança aplicáveis, pelo menos 15 dias antes das representações.”

* Sostituire la SSA con la società che la rappresenta nel paese del luogo di rappresentazione (cfr. lista sopraindicata).

Comunicare in seguito alla SSA (almeno 15 giorni prima della rappresentazione o il più presto possibile in caso di rappresentazioni all'estero):

- il titolo dell'opera,
- la data e il luogo di rappresentazione,
- nome ed indirizzo del produttore o del teatro ospite,
- il prezzo di vendita dello spettacolo.

La SSA o la rappresentante all'estero potrà allora notificare al produttore o al teatro ospite le condizioni di percezione dei vostri diritti di rappresentazione.

Se non siete il solo autore o la sola autrice dell'opera, non dimenticate di ottenere l'autorizzazione dei vostri co-autori o delle vostre co-autrici e di prevedere l'intervento della SSA anche per loro (se sono membri di una società di gestione).

Se desiderate valorizzare la prima rappresentazione della vostra opera, un modello di *contratto di prima creazione* è a vostra disposizione sul sito www.ssa.ch.